



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia Odv

Codice fiscale 97229260159 - Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)
*Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)*

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 178 2206601 – info@oipa.org – www.oipa.org

- STATUTO -

Preambolo allo Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede, natura, riconoscimenti, durata

Art. 2 – Scopi dell'Organizzazione

Art. 3 – Soci

Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci

Art. 5 – Organi sociali

Art. 6 – Assemblea dei Soci

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Art. 8 – Presidente Nazionale

Art. 9 – Segretario

Art. 10 – Costituzione delle Sezioni

Art. 11 – Costituzione dei nuclei di Guardie Ambientali

Art. 12 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Art. 13 – Libri sociali

Art. 14 – Gratuità e durata delle cariche

Art. 15 – Risorse economiche

Art. 16 – Quota associativa

Art. 17 – Esercizio sociale

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 20 – Norme di rinvio

Preambolo allo Statuto

I principi fondanti dell'OIPA sono la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, l'abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, feste popolari con animali, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici, zoo, allevamenti intensivi, macelli e per una diffusione dell'alimentazione vegetariana/vegana.

Scegliere di sostenere l'OIPA, significa scendere in strada a fianco dei volontari, i cosiddetti Angeli Blu, che quotidianamente scrivono un finale diverso per la vita degli animali in difficoltà. Ma significa anche partecipare all'ideazione di una grande campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, unendo la nostra voce al coro di protesta per le tante ingiustizie che gli animali subiscono continuamente.

Dalla nostra costituzione lottiamo in Italia e nel mondo per la salvaguardia dei diritti animali e grazie all'aiuto di chi, decide di non essere più solo spettatore, ma di diventare protagonista del cambiamento, cresciamo ogni giorno di più e possiamo fare realmente la differenza per moltissimi animali.

Art. 1 – Denominazione, sede, natura, riconoscimenti, durata

1. È costituita con sede in Milano, l'Organizzazione di Volontariato "OIPA Italia" (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di seguito detta Organizzazione. A tale denominazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'OIPA Italia utilizzerà la locuzione "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "Odv", nella denominazione dell'Organizzazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
2. Tale Organizzazione è consociata all'omonima associazione denominata "OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali" avente sede centrale mondiale in Italia e riconosciuta quale Organizzazione Non Governativa (ONG) attualmente affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC), al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU.
3. L'Organizzazione fa uso, come suo simbolo, di un mondo di colore sfumante da est a ovest con meridiani e paralleli, accompagnato da una banda scura sulla sinistra entro cui campeggia la scritta OIPA.
4. L'Organizzazione è interamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
5. L'Organizzazione è riconosciuta come associazione di protezione ambientale dal Ministero dell'Ambiente con Decreto Ministeriale del 1/8/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24/8/2007.
6. L'Organizzazione ha durata illimitata.
7. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Scopi dell'Organizzazione

1. L'Organizzazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si batte per l'abolizione di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali oltre che per la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso. L'Organizzazione vuole portare il proprio contributo per un

mondo migliore, più sano e più umano, per una medicina non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria più efficiente, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi.

2. A tal fine l'Organizzazione svolge, in attuazione dello scopo sociale di cui al primo punto, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
3. In particolare l'Organizzazione si propone di:
 - a) instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Organizzazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
 - b) promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat per lo sviluppo di un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali;
 - c) provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - d) gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;
 - e) provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;
 - f) svolgere un'educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
 - g) organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto e una sana convivenza fra uomini e animali;
 - h) promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla legge;
 - i) organizzare conferenze e congressi medico-scientifici pubblicandone e divulgandone gli atti;
 - j) svolgere tutte quelle attività sportive, culturali, economiche atte a migliorare e facilitare il compito dei propri Soci e l'attuazione delle finalità dell'Organizzazione;
 - k) promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e di specializzazione;

- l) collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statutarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
 - m) predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno dei riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
 - n) collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali;
 - o) contribuire alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, compresa la tutela della fauna minacciata da caccia e pesca, servendosi per la vigilanza anche di proprie guardie;
 - p) assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia e zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Organizzazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici;
 - q) promuovere eventuali diffide stragiudiziali e azioni legali in sede civile, penale e amministrativa, presentare esposti, segnalazioni e denunce nonché costituirsi parte civile nei processi penali in cui si procede per reati contro gli animali, l'ambiente e altri reati correlati e connessi.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione in dettaglio di tali attività.
6. L'Organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci

1. Sono Soci dell'Organizzazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, a cui spetta l'obbligo di motivazione in caso di diniego della domanda di socio.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di adesione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni,

all'interessato. L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Tutti i Soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa nei termini stabiliti annualmente;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
6. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Organizzazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Organizzazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Organizzazione.
7. L'esclusione per il mancato versamento della quota associativa é deliberato dal Consiglio Direttivo.
8. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'indegnità dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Organizzazione, che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
9. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei Soci

1. L'Organizzazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di essere informato sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento;
 - di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
3. I Soci sono tenuti:
 - a rispettare le norme del presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - a versare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.

Art. 5 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente Nazionale;
 - l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge

Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L' Organizzazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è costituita da tutti i Soci.
3. Le riunioni sono presiedute e convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il trimestrale "Gli Altri Animali" (organo ufficiale dell'Organizzazione), la lettera scritta (raccomandata, espresso), i mezzi informatici (posta elettronica) ed i mezzi telematici (fax, telegramma).
4. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei Soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Organizzazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - eleggere e revocare il Segretario;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare eventuali regolamenti;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
1. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione.
 2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione secondo le modalità indicate rispettivamente all'art. 18 e all'art. 19.
 4. L'Assemblea può tenersi per audio e video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.
 5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
 6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Organizzazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra gli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nel pieno rispetto del principio Costituzionale dell'equilibrio di genere.
4. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

5. Qualora dovesse venire a mancare un componente del consiglio direttivo, questo potrà essere sostituito dal primo dei candidati non eletti nella votazione per il consiglio direttivo e ratificato nella prima Assemblea utile.
6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi.
8. Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata. La convocazione avviene mediante ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui il trimestrale "Gli Altri Animali" - organo ufficiale dell'Organizzazione, la lettera scritta (raccomandata, espresso), i mezzi informatici quali la posta elettronica ed i mezzi telematici quali il fax oppure il telegramma.
9. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 8, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
10. Le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.
11. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - eleggere il Presidente Nazionale;
 - eleggere il Vice Presidente Nazionale;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - deliberare in merito all'esclusione e all'indegnità dei soci;
 - delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Organizzazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
13. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo comma 7 del presente articolo e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 8.
3. Il Presidente Nazionale:
 - rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Organizzazione;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, nonché procuratori speciali per la sottoscrizione e il deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile nei processi penali.
4. L'Organizzazione è vincolata verso terzi dalla firma del Presidente Nazionale o, in caso di impedimento o cessazione, dal Vice Presidente Nazionale.
5. Il Presidente Nazionale nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Delegati e i Vice Delegati di Sezione.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
7. In caso di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente Nazionale o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9 – Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea, coadiuva il Presidente Nazionale e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
 - verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Costituzione delle Sezioni

1. L'Organizzazione si avvale anche del lavoro di Sezioni Regionali, Provinciali e Comunali, con a capo i rispettivi Delegati e Vice Delegati di Sezione.
2. Essi sono nominati dal Presidente Nazionale dell'Organizzazione e successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente Nazionale ha facoltà di rimuovere, i vari Delegati e Vice Delegati di Sezione con la ratifica del Consiglio Direttivo.
4. Le Sezioni non hanno autonomia giuridica né fiscale, hanno sede in locali autonomi o presso il domicilio del Delegato o Vice Delegato di Sezione e viene indicata con la seguente dicitura: "OIPA Sezione di..."

Art. 11 – Costituzione dei nuclei di Guardie Ambientali

1. Ai sensi del precedente art. 2 comma 3 lettera o, si istituisce un servizio di vigilanza ambientale (zoofila, ittica, venatoria) regolato da proprio Regolamento interno.
2. Le nomine delle guardie e dei propri responsabili, le attribuzioni delle funzioni e dei compiti delle singole guardie, fermo restando le disposizioni legislative in materia, sono determinate ai sensi del Regolamento di servizio interno.

Art. 12 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Tale nomina ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci o dal Sindaco Unico.
4. Le riunioni dell'Organo di controllo, se non in forma monocratica, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
7. I componenti dell'organo di controllo sono responsabili della vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
8. I componenti dell'organo di controllo assistono alle riunioni degli organi sociali e svolgono gli altri compiti previsti dalle normative vigenti;
9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Libri sociali

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Organizzazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di controllo, sono gratuite e hanno la durata di cinque anni. Tutte le cariche sociali possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15 – Risorse economiche

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei Soci;
 - contributi dei privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente Nazionale e del Segretario, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.
 4. L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
 5. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Quota associativa

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di giugno di ogni anno, che deciderà a maggioranza di voti.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno la metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 100 (cento) soci. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Art. 19 – Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'Organizzazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci aderenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.